



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 10/10/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 2207

Articolo 1, commi 138-140, 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Attuazione patto di stabilità regionale verticale per l'anno 2011.

L'Assessore al Bilancio, Avv, Michele PELILLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con l'articolo 1, commi da 125 a 150, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), è stata riscritta la disciplina che regola il patto di stabilità interno per le regioni precedentemente normata dall'articolo 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.

La nuova normativa conferma, seppur con alcune modificazioni, l'istituto del patto di stabilità regionale sia nella sua versione verticale che orizzontale.

Tale istituto nasce dall'esigenza di sopperire alla perdurante rigidità dei vincoli con cui vengono distribuiti gli obiettivi ed al fine di declinare il Patto di stabilità su base regionale in modo da adattare, ove possibile, le misure di coordinamento di finanza pubblica, alle differenti realtà territoriali.

L'idea sottostante la regionalizzazione del patto consiste nell'aggregare a livello regionale i singoli obiettivi definiti a livello statale e consentire, sulla stessa base territoriale, degli scambi all'interno dell'obiettivo che, fatto salvo il risultato complessivo, permettano in ciascun anno agli enti più in difficoltà di raggiungere il loro target, di utilizzare parte degli spazi finanziari lasciati liberi da enti dello stesso territorio, siano essi comuni, province o la regione evitando così la dispersione di preziose risorse.

La vigente versione del patto di stabilità regionale è disciplinata dall'articolo 1, commi 138-140, 143, della legge 220/2010 per il patto di stabilità regionale verticale e dai commi 141 e 142 per il patto di stabilità regionale orizzontale.

Per quanto attiene il patto di stabilità regionale verticale le principali innovazioni attengono sostanzialmente a due aspetti:

- a. possibilità per le regioni di compensare il peggioramento del saldo programmatico degli enti locali del territorio finalizzato a maggiori pagamenti in conto capitale attraverso non solo una riduzione dei propri pagamenti finali in conto capitale ma anche attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti al patto. La previgente normativa che richiedeva, a fronte di maggiori pagamenti in conto capitale consentiti agli enti locali, unicamente una corrispondente riduzione dei pagamenti della regione pregiudicava in radice la possibilità per la Regione Puglia di attivare la procedura di cui trattasi stante l'oggettiva impossibilità per essa di cedere qualsiasi spazio finanziario in termini di cassa a causa della nota deficitarietà dell'obiettivo programmatico di cassa rispetto alle effettive esigenze di spesa (cfr. Dgr. 2176/2010);
- b. caducazione della normativa statale in ordine alla definizione dei criteri di virtuosità per l'accesso al

patto di stabilità regionale verticale la cui potestà viene conferita alle regioni previo confronto con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

In materia di patto di stabilità orizzontale, le principali innovazioni attengono a:

- a. una più puntuale definizione degli spazi di manovra rimessi all'autonomia degli enti territoriali. La definizione del nuovo obiettivo annuale degli enti locali è rimessa alla regione che vi provvede anche sulla base di criteri stabiliti con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;
- b. previsione della emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca i criteri di attuazione della patto regionale orizzontale cui regioni ed enti locali debbono attenersi e la cui mancata pubblicazione impedisce l'attivazione della misura.

Al fine della attivazione dell'istituto in entrambe le sue forme la Regione Puglia ha promosso degli incontri con i rappresentanti regionali di Anci ed Upi con i quali sono stati costruiti e da ultimo condivisi (Cabina di regia in data 26 settembre 2011) i documenti che danno attuazione al precitato articolo 1 comma 138 bis per il patto regionale verticale e comma 141 per il patto regionale orizzontale.

Nella precitata riunione della Cabina di regia, nel prendere atto della mancata emanazione, a tale data, del decreto di cui all'art. 1, comma 141, della legge 220/2010 che stabilirà criteri di attuazione del patto di stabilità regionale orizzontale le parti hanno comunque stabilito di riconvocarsi all'atto della pubblicazione del decreto ministeriale in parola e di procedere quindi alla verifica della compatibilità dell'intesa intercorsa in Cabina di regia con le disposizioni del decreto medesimo al fine della definitiva approvazione del documento ovvero della sua modifica per quanto di necessità.

E' possibile invece procedere al recepimento dell'intesa intervenuta sul documento relativo alla definizione dei criteri di virtuosità e modalità operative ai fini dell'attuazione del patto regionale verticale, documento che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A".

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera a).

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Avv. Michele PELILLO, Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio e dal dirigente del Servizio Bilancio -e Ragioneria che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

2. di recepire e dare attuazione all'intesa raggiunta nella riunione della Cabina di regia in data 26

settembre 2011 sul documento allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" relativa al patto di stabilità regionale verticale;

3. di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta regionale sarà determinata la quota di obiettivo di competenza della Regione da cedere agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge 220/2010;

4. di demandare ad apposita determinazione dirigenziale del Direttore dell'Area Finanza e Controlli e del Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria il riparto tra gli enti locali della Regione degli spazi finanziari resi disponibili dalla Regione Puglia da attuarsi secondo le indicazioni dell'art. 5 del documento allegato "A" al presente provvedimento;

5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere la presente deliberazione all'UPI ed all'ANCI regionali;

6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola